

# Sommario 4/2025



## In questo numero

3



## Direzione aziendale

- Sviluppo e trasformazione della cultura aziendale

4

- Check list per un processo decisionale efficace

6



## Tecnologia e risparmio

- Gestione dei pagamenti elettronici non a buon fine

8



## Banche

- Rendicontazione della performance ESG nel rapporto banca-impresa

10



## Fisco e amministrazione

- Cessione di crediti commerciali: disciplina civilistica e rilevanza ai fini delle imposte indirette [🔗](#)

13

- Organo di controllo nelle S.r.l. [🔗](#)

16

- Utilizzo del credito Iva annuale e termini di presentazione della dichiarazione Iva 2025

19

- Scioglimento, liquidazione e riporto delle perdite. Le nuove regole fiscali

22



## Estero

- Dichiarazioni di operazioni in oro dal 17.01.2025

24

- Plafond Simest per aziende italiane in America centromeridionale

26



## Gestione del personale

- Nuove dimissioni per fatti concludenti [🔗](#)

28

- Rimborsi spese e trasferte 2025 [🔗](#)

30



## Commerciale e vendite

- Costi occulti della competizione interna

34



## Contributi e agevolazioni

- Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata in società semplice: analisi delle agevolazioni fiscali

36

- Contributo impianti fotovoltaici e mini-eolici per PMI

39

- Bonus ZES Unica 2025: nuovi modelli di comunicazione

43

- Decontribuzione Sud PMI [🔗](#)

47



## Sicurezza e ambiente

- Sostenibilità aziendale come processo evolutivo

50

- Rilevamento delle minacce aziendali interne

54

- Primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici

56




## Notizie in breve

59



# CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI: DISCIPLINA CIVILISTICA E RILEVANZA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

La cessione del credito costituisce un'operazione attraverso cui il creditore trasferisce ad un terzo la titolarità del suo diritto verso il debitore. Per inquadrare correttamente il regime tributario ai fini delle imposte indirette delle cessioni di credito effettuate tra soggetti passivi, occorre indagare sulle caratteristiche dell'operazione che può assumere natura finanziaria, in questo caso rientrante nell'ambito Iva, oppure natura non finanziaria, esclusa dall'ambito Iva.



## ASPETTI CIVILISTICI

L'art. 1260 c.c. prevede che il creditore possa trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Pertanto, la pattuizione contrattuale prevede 3 soggetti:

- cedente: il creditore che cede il proprio diritto;
- cessionario: il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito;
- ceduto: il debitore.

Al principio di libera cedibilità del credito fanno eccezione alcune ipotesi, prima tra tutte quella del credito strettamente personale, quale è quello agli alimenti.

Ad esempio, è vietata la cessione dei crediti litigiosi a giudici e ad altre figure appartenenti all'ufficio davanti al quale la controversia è pendente.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

La cessione del credito può essere effettuata in 2 modalità:

- **pro-soluto**: il cedente non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, ma solo l'esistenza e la validità del credito. In questo caso il rischio di insolvenza è traslato unitamente al valore nominale del credito e il cessionario non può esercitare alcuna azione di regresso verso il cedente;
- **pro-solvendo**: il cedente risponde dell'eventuale insolvenza del debitore, quindi potrebbe subire una azione di regresso da parte del cessionario.

Il contratto di cessione del credito non necessita di particolare forma. Affinché lo stesso abbia efficacia è comunque necessaria la notifica al terzo (cessionario) il quale, una volta a conoscenza del debitore e delle relative caratteristiche di solvibilità, dovrà dare consenso. Laddove manchi la notifica e il debitore (ceduto) esegua la prestazione a favore del creditore originario, nessuna responsabilità potrà essergli imputata.

Oltre al consenso di cedente e cessionario, in virtù dell'art. 1264 c.c., è necessaria l'accettazione del debitore o la notifica dell'avvenuto trasferimento del titolo, affinché questo possa liberarsi dall'obbligazione, eseguendo la prestazione a favore del corretto creditore. Formalizzato il contratto di cessione del credito, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso che certificano la posizione creditoria.

Nel caso in cui venga ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario, ai sensi dell'art. 1261 c.c., una copia autentica dei documenti (art. 1262 c.c.).

Al cessionario, ai sensi dell'art. 1263 c.c., si trasferisce il credito con tutti i diritti che spettavano al titolare originario, come privilegi, garanzie personali e reali e altri ac-

cessori, ma al contempo il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al debitore.

In ipotesi di cessione di crediti commerciali, considerato che si possono trasmettere anche i rischi correlati all'originaria obbligazione (ad es. l'inesistenza del credito), l'art. 1265 c.c. prevede che il cedente sia tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

## RILEVANZA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

Per inquadrare correttamente il regime tributario ai fini delle imposte indirette delle cessioni di credito effettuate tra soggetti passivi Iva, occorre indagare sulle caratteristiche dell'operazione che può assumere 2 forme:

- natura finanziaria: rientrante nell'ambito Iva;
- natura non finanziaria: esclusa dall'ambito Iva.

L'art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 prevede che ai fini dell'assoggettamento all'Iva non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, laddove il successivo art. 3, c. 2, n. 3) precisa che tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva rientrano le operazioni finanziarie, prestiti di denaro e titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni, effettuate verso corrispettivo. L'art. 10, c. 1, n. 1) del medesimo decreto include le prestazioni di servizi relative alla negoziazione di crediti tra le operazioni esenti Iva. Come osservato dalla Corte di Cassazione, sez. V, nell'ordinanza 19.05.2022, n. 16117, dal quadro normativo risulta che le cessioni di crediti effettuate tra soggetti Iva, in linea generale, costituiscono operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta (art. 2, c. 3, lett. a). In via d'eccezione, costituiscono operazioni rilevanti ai fini Iva se assumono natura finanziaria e sono effettuate dietro corrispettivo (art. 3, c. 2, n. 3).

In quest'ultimo caso, la cessione del credito, pur rientrando nel campo di applicazione dell'Iva, non genera l'addebito dell'imposta per rivalsa in quanto si tratta di operazione esente (art. 10).

La soluzione fornita dal Supremo Collegio avalla la posizione della prassi amministrativa (risoluzione 4.07.2008, n. 278; risoluzione 17.10.2012, n. 95/E) sull'esclusione del contratto di cessione di crediti pro-soluto dalle operazioni di natura finanziaria: pertanto, si tratta di operazione fuori dal campo Iva.

In considerazione del principio di alternatività Iva-Registro di cui all'art. 40 D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso di cessione pro-soluto è applicabile il dettato dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, che stabilisce la tassazione con l'aliquota dello 0,50% per le "cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze". Se la formazione del contratto avviene

per corrispondenza ex art. 1, c. 1, lett. a) TP1, l'aliquota è sempre quella dello 0,5%.

Il prelievo, tuttavia, è applicabile solo "in caso d'uso", che ricorre quando avviene il deposito di un atto nelle seguenti sedi:

- presso una cancelleria giudiziaria, nell'esplicazione di attività amministrative;
- presso le amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di

un obbligo nei confronti delle amministrazioni stesse, o sia obbligatorio per legge o regolamento.

### REGISTRAZIONI CONTABILI CESSIONE PRO-SOLUTO

**Rilevazione di una perdita** - Cessione di credito vantato dalla società Alfa verso la società Beta per € 1.000. Il credito viene ceduto alla società Gamma per € 800. Si ipotizza l'assenza del relativo fondo rischi svalutazione crediti.

SP CII 1	CE B 14) SP C IV 1	30.04.n+1		1.000,00
		a	<b>Crediti v/clienti (Beta)</b>	
		<b>Diversi</b>		
		<b>Perdite su crediti</b>	200,00	
		<b>Banca c/c</b>	800,00	
		Accredito bancario del credito ceduto.		

**Rilevazione di una sopravvenienza attiva** - Cessione di credito vantato dalla società Alfa verso la società Beta per € 1.000,00. Il credito viene ceduto alla società Gam-

ma per € 800. Il fondo svalutazione crediti ammonta a € 500.

SP C IV 1 SP B 4	CE A 5 SP C II 1	30.04.n+1		1.300,00
		a	<b>Diversi</b>	
		<b>Diversi</b>		
		<b>Banca c/c</b>	800,00	
		<b>Fondo svalutazione crediti</b>	500,00	
		<b>Sopravvenienze attive</b>	300,00	
		<b>Crediti v/clienti (Beta)</b>	1.000,00	
		Accredito bancario del credito ceduto.		

### Esempio - Facsimile atto di cessione del credito

Tra:

La società ..... con sede a ..... in Via ....., P. Iva/numero Registro Imprese ....., in persona del suo legale rappresentante ..... nato/a a ..... il ..... residente a ..... in Via ..... C.F. ....

di seguito CEDENTE

E

La società ..... con sede a ..... in Via ....., P. Iva/numero Registro Imprese ....., in persona del suo legale rappresentante ..... nato/a a ..... il ..... residente a ..... in Via ..... C.F. ....

di seguito CESSIONARIO

PREMESSO CHE

- il CEDENTE è titolare del credito vantato nei confronti della società ..... con sede a ..... in Via ....., P. Iva/numero Registro Imprese ....., in persona del suo legale rappresentante ..... nato/a a ..... il ..... residente a ..... in Via ..... di seguito chiamato DEBITORE CEDUTO in virtù del contratto allegato al presente accordo (ovvero in virtù della fornitura di beni eseguita in data ..... ovvero .....);
- il credito, alla data del presente negozio giuridico è pari ad € ....., oltre interessi legali;
- il CEDENTE intende cedere il proprio credito in favore del soggetto cessionario, il quale intende acquistare il credito ai patti e condizioni di cui al presente contratto.

..... omissis .....

# ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE: ANALISI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Le operazioni di assegnazione agevolata, cessione agevolata e trasformazione agevolata in società semplice (già vigenti nel 2016 e 2017 e reintrodotte dall'art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024) possono costituire importanti opportunità per le società che intendono procedere alla fuoriuscita di beni immobili dal regime d'impresa, beneficiando di un trattamento fiscale di favore. Le 3 operazioni, pur perseguendo finalità simili, presentano caratteristiche peculiari che ne determinano un impatto differente sul piano giuridico e tributario. La scelta tra assegnazione, cessione e trasformazione agevolata deve essere valutata alla luce della struttura societaria, della composizione del patrimonio immobiliare e degli obiettivi dei soci. L'assegnazione agevolata è particolarmente vantaggiosa per chi intende attribuire direttamente gli immobili ai soci, mentre la cessione agevolata permette la dismissione del patrimonio immobiliare senza liquidare la società. La trasformazione in società semplice, infine, è la soluzione più indicata per le società che intendono detenere e gestire immobili senza essere soggette alla fiscalità propria delle imprese commerciali. Peraltro, è da escludere che il ricorso, nella singola fattispecie, all'operazione più vantaggiosa sotto il profilo fiscale possa essere considerata una forma di "abuso del diritto" (circolare Ag. Entrate 37/E/2016, par. 10).

### ASSEGNAZIONE AGEVOLATA



L'assegnazione agevolata ai soci è l'operazione attraverso la quale un bene fuoriesce dal patrimonio societario in contropartita di una riduzione del patrimonio netto.



La riduzione del patrimonio netto, in linea generale, presuppone un coinvolgimento di tutti i soci. Inoltre, ai fini fiscali, il valore dell'immobile può essere assunto in base ai criteri catastali.

### CESSIONE AGEVOLATA



- La cessione agevolata è un'operazione di compravendita che può essere effettuata anche a favore di uno soltanto dei soci o per quote non proporzionali alle rispettive partecipazioni al capitale. Inoltre, in questo caso, a differenza dell'assegnazione:
  - non vi è la necessità di eliminare una posta del patrimonio netto di valore corrispondente a quello dei beni, in quanto, a fronte della fuoriuscita dei beni, la società incassa un corrispettivo;
  - l'eventuale minusvalenza è deducibile nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto del bene e il suo valore normale (ris. Ag. Entrate 27.07.2017, n. 101).

### TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE



- La trasformazione agevolata in società semplice interessa il soggetto giuridico, ossia la società, e riguarda tutti i beni della società stessa.
- L'operazione è assimilata dal punto di vista fiscale a una trasformazione eterogenea regressiva, per cui anche le riserve di utili devono essere imputate ai soci nell'esercizio successivo alla trasformazione ex art. 171, c. 1, lett. a) Tuir.
- Inoltre, in questo caso:
  - il valore dell'immobile può essere assunto in base ai criteri catastali;
  - i beni fuoriescono dal regime di impresa ma restano di proprietà della società;
  - la trasformazione in una società semplice permette di risolvere alcune problematiche fiscali quali la disciplina sulle società non operative (di comodo) e dei beni in godimento ai soci.

## ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI

L'assegnazione agevolata, di cui possono beneficiare le società commerciali come S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., consiste nel trasferimento di beni immobili e mobili registrati ai soci di una società, con una fiscalità ridotta rispetto alla disciplina ordinaria. In particolare, sono destinatari della disciplina i soci che sono iscritti nel relativo libro (ove previsto) alla data del 30.09.2024 o al più tardi entro la data del 30.01.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore alla data del 1.10.2024. Gli atti di assegnazione, cessione o trasformazione dovranno essere stipulati entro il 30.09.2025.

L'operazione si qualifica come una distribuzione di beni ai soci, con il vantaggio di una tassazione mitigata sulle plusvalenze e di un trattamento agevolato sotto il profilo delle imposte indirette. In tal senso. Infatti, la disciplina prevede 3 aspetti principali:

- applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (o del 10,5% per le società non operative nei 2 periodi d'imposta precedenti) sulle plusvalenze latenti;
- applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 200 ciascuna);
- possibilità di affrancamento delle riserve di utili con un'imposta sostitutiva del 13%, evitando così la successiva tassazione in capo ai soci.

## CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI

A differenza dell'assegnazione, la cessione agevolata si configura come una vendita dell'immobile ai soci a un valore inferiore a quello di mercato e possiede le caratteristiche seguenti:

- beneficia di un regime fiscale di favore analogo a quello previsto per l'assegnazione, ossia l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% (o del 10,5% per le società non operative) e imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 200 ciascuna);
- non è prevista alcuna imposizione aggiuntiva sulle riserve di utili, a differenza dell'assegnazione.

Non è stabilito un obbligo di estinzione della società dopo la cessione ed è consentito mantenere in vita la struttura societaria.

## TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

La trasformazione agevolata permette alle società commerciali di modificare il proprio assetto giuridico, transitando verso la società semplice (e quindi con attività non commerciale), consentendo una gestione più flessibile del patrimonio immobiliare. Questa operazione può risultare particolarmente vantaggiosa per le società che detengono immobili a uso investimento o patrimoniale. Anche in questo caso è prevista una disciplina fiscale di favore:

- applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (o del

10,5% per le società non operative) sulle plusvalenze latenti;

- esenzione dall'imposta sui conferimenti;
- applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 200 ciascuna).

## BENI INTERESSATI

I beni che possono essere interessati dalle sopra citate operazioni sono i seguenti:

- beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa: es. immobili strumentali per natura concessi in locazione, comodato o inutilizzati; immobili merce; immobili patrimonio;
- beni mobili iscritti in pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: es. veicoli aziendali diversi da quelli utilizzati, ad esempio, da scuole guida, imprese di autonoleggio, ovvero di natanti e aeromobili, anch'essi privi del requisito della strumentalità.

Viceversa, sono esclusi dal perimetro agevolativo i beni seguenti:

- beni strumentali per natura;
- beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività: ad esempio, immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione o l'allevamento; immobili locati con fornitura di servizi complementari qualitativamente e quantitativamente prevalenti sulla locazione.

Il cambio di destinazione dell'immobile preordinato alla fruizione dell'agevolazione è stato considerato dall'Agenzia delle Entrate un'opzione del contribuente insindacabile in termini di abuso del diritto, anche se effettuato nell'immediata prossimità della procedura agevolata (circ. Ag. Entrate 26/E/2016).

## IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come sopra accennato, le agevolazioni prevedono l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. L'imposta sostitutiva è applicabile su una base imponibile determinata dalla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. In particolare, il valore normale degli immobili può essere determinato in misura pari a quello risultante applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, c. 4, n. 1 D.P.R. 131/1986.

Nella cessione agevolata degli immobili, ai fini della determinazione della base imponibile alla quale applicare

l'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se pattuito in misura inferiore al valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, ossia al valore catastale rivalutato - è computato in misura comunque non inferiore a uno dei 2 valori.

Ai fini delle imposte indirette, le misure agevolative in esame prevedono la riduzione al 50% dell'eventuale imposta di registro dovuta e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viceversa, non sono ammesse deroghe alla disciplina Iva. Di conseguenza, le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate sono soggette a Iva secondo le regole ordinarie dettate dal D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne i **soci assegnatari**, la norma stabilisce che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, cc. 1 e da 5 a 8 Tuir. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei

debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

**Modalità del pagamento** - Si ricorda che il pagamento dell'imposta sostitutiva operato dalla società è definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. In particolare:

- dovrà essere effettuato per il 60% del relativo ammontare entro la data del **30.09.2025** e il restante 40% entro il **30.11.2025**;
- può essere effettuato con i criteri previsti dal D.Lgs. 241/1997, ossia anche compensando quanto dovuto con eventuali crediti utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:
  - ♦ **1836**: imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% sulle plusvalenze generate da assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice;
  - ♦ **1837**: imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate in seguito ad assegnazione o trasformazione.

## Esempio - Contabilizzazione dell'assegnazione agevolata ai soci

Costo storico dell'immobile: € 100.000.

Fondo ammortamento accumulato: € 20.000.

Valore contabile netto (costo storico - ammortamenti): € 80.000.

Valore catastale rivalutato (criterio catastale): € 150.000.

Imposta sostitutiva dovuta (8% su valore catastale): € 12.000.

Plusvalenza fiscale (valore assegnazione - valore contabile): € 70.000 (€150.000 - € 80.000).

### Scritture contabili

#### 1. Eliminazione dell'immobile dal bilancio

SP B II 1	SP B II 1	Fondo ammortamento immobili	xx.xx.xx	a	Immobili		20.000,00
-----------	-----------	-----------------------------	----------	---	----------	--	-----------

#### 2. Rilevazione plusvalenza e utilizzo riserva disponibile

SP A VI		Riserva di capitali <sup>(*)</sup>	xx.xx.xx	a	Diversi		150.000,00
	SP B II 1			a	Immobili	80.000,00	
	CE A 5			a	Plusvalenza da assegnazione	70.000,00	

<sup>(\*)</sup> per ipotesi

#### 3. Rilevazione imposta sostitutiva

CE B 14	SP D 12	Imposta sostitutiva	xx.xx.xx	a	Debiti tributari		12.000,00
---------	---------	---------------------	----------	---	------------------	--	-----------